



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 251 DELL'1 giugno 2015

### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### 1) SERIE A TIM

##### Gare del 30-31 maggio 2015 - Diciannovesima giornata ritorno

Atalanta-Milan 1-3  
Cagliari-Udinese 4-3  
Fiorentina-Chievo Verona 3-0  
Hellas Verona-Juventus 2-2  
Internazionale-Empoli 4-3  
Napoli-Lazio 2-4  
Roma-Palermo 1-2  
Sampdoria-Parma 2-2  
Sassuolo-Genoa 3-1  
Torino-Cesena 5-0

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione dell'1 giugno 2015, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 111

#### 1) SERIE A TIM

##### Gare del 30-31 maggio 2015 - Diciannovesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

251/691



a) **SOCIETA'**

*Il Giudice sportivo,*

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata ritorno sostenitori delle Società **Atalanta, Fiorentina, Hellas Verona, Internazionale, Milan, Napoli, Roma, Sampdoria e Torino** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

**delibera**

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

\* \* \* \* \*

Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. **MILAN** per avere suoi sostenitori, al 38° del primo tempo, lanciato alcune bottiglie di plastica semipiene nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, cagionando in tal modo lesioni personali di lieve entità ad una spettatrice; sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all'art.13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **ROMA** a titolo di responsabilità oggettiva per avere un componente della panchina, nel corso del primo tempo, fatto uso reiteratamente di una apparecchiatura rice-trasmittente; (regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); con recidiva specifica reiterata; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo ed al 32° del secondo tempo, intonato un coro insultante per motivi di origine territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, al 38° del primo tempo, lanciato alcune bottiglie di plastica semipiene nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato reiteratamente nel recinto e sul terreno di giuoco numerosi oggetti di carta; sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all'art.13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, al 21° del primo tempo, esibito uno striscione di grande dimensione dal tenore ingiurioso per il presidente di altra società ed oltraggioso per le istituzioni nazionali.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, nel corso del gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi ed alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all'art.13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

## **b) CALCIATORI**

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**COFIE Isaac** (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**GHOULAM Faouzi** (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**IZZO Armando** (Genoa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

**PAROLO Marco** (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**PEPE Simone** (Juventus): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**DAINELLI Dario** (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**ITURBE AREVALOS Juan Manuel** (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**LULIC Senad** (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**MAGNANELLI Francesco** (Sassuolo): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Undicesima sanzione).

**PAVOLETTI Leonardo** (Genoa): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

**RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo** (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**RONCAGLIA Sebastian** (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Undicesima sanzione).

**TERZI Claudio** (Palermo): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

**WAGUE Molla** (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (DECIMA SANZIONE)

**BERTOLACCI Andrea** (Genoa)  
**CIGARINI Luca** (Atalanta)

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

**SILVA DUARTE Mario Rui** (Empoli)

QUINTA SANZIONE

**JORQUERA TORRES Cristobal** (Parma)

PRIMA SANZIONE

**ANDUJAR Mariano Gonzalo** (Napoli)

**PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (DECIMA SANZIONE)

**ASTORI Davide** (Roma)  
**AVELAR Fernando** (Cagliari)

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

**TACHTSIDIS Panagiotis** (Hellas Verona)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

**DEFREL Gregoire** (Cesena)  
**LARANGEIRA Danilo** (Udinese)  
**TEVEZ Carlos Alberto** (Juventus)  
**VOLTA Massimo** (Cesena)

SESTA SANZIONE

**CANDREVA Antonio** (Lazio)  
**D'ALESSANDRO Marco** (Atalanta)  
**DE CARVALHO VIANA LIMA Anderson Hernan** (Internazionale)  
**VALDIFIORI Mirko** (Empoli)

QUINTA SANZIONE

**FERNANDES BORGES Bruno Miguel** (Udinese)

**JAJALO Mato** (Palermo)  
**MARQUEZ ALVAREZ Rafael** (Hellas Verona)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**BADELJ Milan** (Fiorentina)  
**MASIELLO Andrea** (Atalanta)

SECONDA SANZIONE

**AGUIRRE SOTO Rodrigo** (Udinese)  
**BARBA Federico** (Empoli)  
**BERNARDESCHI Federico** (Fiorentina)  
**DORDEVIC Filip** (Lazio)

**PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

**DOS SANTOS Mauricio** (Lazio)  
**GOMEZ TALEB Juan Ignacio** (Hellas Verona)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**BELOTTI Andrea** (Palermo)  
**SANSONE Nicola Domenico** (Sassuolo)

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

**FLOCCARI Sergio** (Sassuolo)

c) **DIRIGENTI**

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 3.000,00

**BIGON Riccardo** (Napoli): per avere, al 30° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale, rivolgendo un'espressione irrispettosa al Direttore di gara.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO L'1 GIUGNO 2015

IL PRESIDENTE  
*Maurizio Beretta*